



ORIGINALE

COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 10

**OGGETTO:FORLÌ MOBILITÀ INTEGRATA SRL. APPROVAZIONE
MODIFICHE STATUTARIE IN ADEGUAMENTO AL D.LGS. N.
175/2016**

Il giorno 07/03/2018 alle ore 20:30 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

	Presente		Presente
1 - TASSINARI FRANCESCO	X	9 – CARNACCINI MARCO	X
2 – SCHIUMARINI FRANCESCO	X	10 – MERENDI RICCARDO	X
3 – FALCIANI MASSIMO	X	11 – CAGNANI CLAUDIO	X
4 – CATENELLI LUCA	X		
5 – FABBRONI FLAVIANO			
6 – GIAMMARCHI UBALDO	X		
7 – GURIOLI LINDA	X		
8 – LIVERANI GIULIANA	X		

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Assiste il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la presidenza TASSINARI FRANCESCO

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: LIVERANI GIULIANA, CARNACCINI MARCO, MERENDI RICCARDO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla avendo da eccepire,

Visti i pareri espressi sulla proposta deliberativa;

Presenti al momento della votazione nr. 9 consiglieri oltre il Sindaco,

FACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

con votazione nr. 9 favorevoli e nr. 1 contrario (cons. Cagnani) espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

Presenti al momento della votazione nr. 9 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione nr. 9 favorevole e nr. 1 astenuto (cons. Cagnani) espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

MACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

STATUTO

della Società “FORLÌ MOBILITÀ INTEGRATA S.r.l.”

Art. 1 – Denominazione

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata denominata "Forlì Mobilità Integrata S.r.l.".

1.2. La Società è a totale capitale pubblico ed opera nel pieno rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

Art. 2 – Sede

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Forlì (FC).

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo di Amministrazione, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

2.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

2.4 La decisione dell'Organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il socio che varia il proprio domicilio dovrà darne tempestiva comunicazione alla società, in modo da consentire all'Organo Amministrativo di effettuare gli adempimenti e renderle dichiarazioni previste dalla legge.

Art. 3 – Oggetto Sociale

3.1 La società è soggetto dedicato all'attività di gestione di servizi pubblici locali o di interesse generale, con o senza rilevanza economica, afferenti prevalentemente la mobilità e la sosta.

3.2 La società è modello di gestione di servizi e/o attività affini a quelle di cui al comma che precede, in risposta ad esigenze della collettività amministrata dagli enti locali soci diretti/indiretti, nel rispetto dei principi comunitari di tutela dei mercati e della concorrenza.

3.3 I servizi afferenti la sosta, la mobilità e i servizi e/o attività affini sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici soci diretti e/o indiretti tramite la partecipazione in Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge in regime di affidamento diretto secondo le disposizioni di rango comunitario sull'“in house providing” e sulla base del principio di assunzione diretto del rischio di impresa, da parte dell'affidatario.

3.4 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società svolge e potrà svolgere i servizi, le funzioni e/o le attività riconducibili alle seguenti aree:

3.4.1 servizi per la realizzazione e la gestione, oltre alla manutenzione e alla conduzione per conto degli enti soci, di aree di sosta, di parcheggi scambiatori, di strutture di accesso di flussi turistici;

3.4.2 servizi e funzioni che garantiscano il funzionamento di servizi di rimozione veicoli, di segnalazione di infrazioni al codice della strada, di informazione e promozione del sistema dei parcheggi;

3.4.3 vigilanza sul rispetto della disciplina della sosta e delle norme del Codice della strada sulle strade ed aree oggetto di concessione, con conferimento di funzioni di prevenzione e

- accertamento delle violazioni in materia di sosta, come previsto dall'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- 3.4.4 gestione della riscossione delle tariffe stabilite dal Comune per la sosta a pagamento;
 - 3.4.5 gestione di servizi e attività di rilascio dei permessi di accesso e sosta alla ZTL, all'APU, al centro storico e nelle zone in qualunque modo regolamentate e per le quali è necessaria una attestazione o autorizzazione;
 - 3.4.6 gestione di servizi e attività di accettazione e rilascio pass invalidi;
 - 3.4.7 fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature per l'esazione automatica / elettronica delle tariffe della sosta;
 - 3.4.8 fornitura e conduzione di tecnologie su struttura informatizzata, software per monitoraggio dati statistici, reportistica e contabilità;
 - 3.4.9 gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale relative alla sosta nelle aree oggetto di concessione;
 - 3.4.10 gestione di servizi relativi all'incasso di entrate patrimoniali ed assimilate e delle sanzioni relative alle infrazioni amministrative che sono di competenza dei soci, ivi compresa l'attività di esazione volontaria diversa da quelle delle tariffe della sosta;
 - 3.4.11 l'esecuzione di lavori per la gestione e la realizzazione di opere, quali strutture mobili ed immobili, impianti, infrastrutture o altre dotazioni patrimoniali, strumentali e funzionali alla mobilità, per la realizzazione di parcheggi secondo i piani della mobilità e del traffico predisposti dagli enti interessati, oltre la commercializzazione di pacchetti che uniscono al parcheggio il noleggio di biciclette e/o ciclomotori e/o motocicli e/o autovetture;
 - 3.4.12 gestione di servizi per la mobilità ciclabile, bike sharing, posteggi bici, piste ciclabili ecc.;
 - 3.4.13 gestione di servizi legati alla mobilità, fra cui la progettazione e direzione lavori di opere pubbliche come piste ciclabili, zone con limite di velocità pari a 30 Km/h, parcheggi, strade, ecc.;
 - 3.4.14 gestione di servizi relativi alla pubblicità su strada e su aree di parcheggio, in particolare pubblicità legata alla promozione e finanziamento dei servizi connessi alla mobilità sostenibile;
 - 3.4.15 gestione di servizi relativi alla pianificazione e programmazione del territorio, in particolare per gli aspetti relativi alla mobilità e alla promozione della mobilità sostenibile;
 - 3.4.16 gestione di servizi relativi alla promozione della mobilità sostenibile;
 - 3.4.17 gestione di servizi di pianificazione e promozione del trasporto pubblico urbano, sia attraverso nuovi interventi (navette, servizi innovativi, ecc...), sia attraverso nuovi piani, referente dell'amministrazione nei rapporti con il gestore per tutti gli aspetti del trasporto pubblico;
 - 3.4.18 gestione di servizi relativi al trasporto scolastico, programmazione pianificazione e gestione, in base al regolamento del competente ufficio scolastico;
 - 3.4.19 gestione di servizi di accettazione, gestione e rilascio delle richieste di occupazione suolo pubblico;
 - 3.4.20 gestione di servizi per tutte le attività relative ai piani, progetti, azioni e attività relativi agli aspetti ambientali che incidono sulla mobilità urbana;

3.4.21 gestione di servizi per l'installazione e la gestione dei varchi elettronici di controllo degli accessi al centro storico e alla ZTL;

3.4.22 servizi legati alla gestione del patrimonio ambientale, aree sportive e similari;

3.4.23 servizi cimiteriali e affini.

3.5 La società può svolgere direttamente segmenti o parti di servizi a lei affidati da società in house providing appartenenti al gruppo Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.; parimenti può affidare direttamente segmenti o parti di servizi alle suddette società.

3.6 La società non può partecipare a gare per l'affidamento di servizi da parte di soggetti diversi dai soci. In particolare, la Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento.

3.7 Unicamente per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, e prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie nei confronti di terzi, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 4 – Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5 – Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila /00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pubblici. Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le società a totale partecipazione - diretta o indiretta - di enti pubblici, il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica capitale sociale e, pertanto, l'acquirente non sarà ammesso all'esercizio dei diritti sociali.

5.3 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

5.4 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi devono essere garantiti da una polizza di assicurazione o da una fidejussione bancaria; la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

5.5 Le quote sociali possono essere attribuite anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Art. 6 - Variazioni del capitale

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di sottoscrizione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine indicato dalla decisione dei soci e, comunque, non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di sottoscrizione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non sottoscritto. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di sottoscrizione.

6.5 Il diritto di sottoscrizione può essere escluso o limitato, purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso, a norma dell'art. 2473 c.c..

6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o limitazione o, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

6.7 L'esclusione del diritto di sottoscrizione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art. 7 – Recesso

7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:

- a) nei casi stabiliti dall'art. 10 del presente statuto;
- b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art. 2468, quarto comma, c.c.;
- c) ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di modifica dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie.

7.2 Qualora la società revochi la deliberazione che legittima il recesso, o deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.

7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso, o mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso, o dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.

7.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il 1° comma dell'art. 1349 c.c..

7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società viene posta in liquidazione.

Art. 8 - Versamenti e finanziamenti dei soci

8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale o per la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci.

Art. 9 – Quote

9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto.

9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.

9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, né costituire pgni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.

9.5 Le comunicazioni ai soci previste nel presente statuto dovranno essere date, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, agli indirizzi risultanti dal Registro delle imprese.

Art. 10 - Trasferimento partecipazioni - Clausola di gradimento

10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo le disposizioni dello statuto, e fermo restando il rispetto del limite previsto all'art. 5 che precede.

10.2 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risul-

tante dal Registro Imprese, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, e ogni altra condizione o pattuizione relativa al trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo.

10.3 Nell'espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà od i diritti reali sulle quote della società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società ed al domicilio del socio quale risultante dal Registro delle imprese, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante.

Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto, altresì, pro-quota, all'acquisto delle quote di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.

Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica all'organo amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.

10.4 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 40 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza.

10.5 Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio che ha manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art. 7 che precede, fatta eccezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento.

10.6 Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla data di iscrizione al registro imprese della società.

10.7 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente comma 10.3, fatti dal socio a società dallo stesso partecipate - direttamente o indirettamente - il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.

10.8 In caso di trasferimento di quote in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Art. 11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari

~~11.1 I soci decidono sulle materie previste dall'art. 2479, primo comma, c.c., e su quelle riservate alla loro competenza dal presente statuto, con il metodo assembleare. (ripetizione nel comma 4);~~

11.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

11.2 L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con le presenze e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale.

11.3 L'Assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie o dei provvedimenti di scioglimento della società o di revoca dello stato di liquidazione è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

11.4 I soci decidono sulle materie previste dall'art. 2479, primo comma, c.c. e su quelle riservate alla loro competenza dal presente statuto, con il metodo assembleare.

Rientrano nelle materie riservate alla decisione dei soci:

1. la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;
2. l'approvazione del budget previsionale;
3. l'autorizzazione per l'acquisizione o per la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
4. l'autorizzazione delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
5. l'autorizzazione delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
6. le prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
7. gli acquisti e alienazioni di beni immobili di importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci.

I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 12 - Assemblea dei soci – Convocazione

12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio del Comune di Forlì.

12.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, ~~se nominato~~, o anche da un socio.

12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dal registro delle imprese, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, o con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In ogni caso le convocazioni che riguardano le nomine dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Società dovranno effettuarsi nel rispetto dei termini indicati dal Decreto Legge n. 293/1994, convertito dalla Legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il componente o i componenti dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 13 - Assemblea dei soci - Intervento in Assemblea

13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel registro delle imprese.

13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altro soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della società.

13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 14 - Presidenza e verbalizzazione

14.1 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, l'assemblea è presieduta da questi, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Presidente

del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o da persona designata dagli intervenuti.

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art. 15 - Decisioni dei soci – Quorum

15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente.

15.2 Per le sotto indicate decisioni, fermi restando i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma che precede, occorre anche il consenso necessario dell'ente pubblico socio sul cui territorio il servizio viene reso:

- modificazioni sostanziali nella convenzione di affidamento del servizio.

Art. 16 - Amministrazione della Società

16.1 L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

L'assemblea dei Soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

~~16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, o da un Amministratore Unico.~~

L'assemblea, prima di procedere alla nomina dell'organo amministrativo, determina la forma dell'organo stesso, se monocratico o collegiale, ed il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, in caso di organo collegiale.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.2 Qualora l'organo amministrativo sia stabilito in forma collegiale, spetta al socio Livia Telus Romagna Holding S.p.A. il diritto particolare ex art. 2468 c.c. di nominare direttamente due o tre componenti del consiglio di amministrazione e fra essi il presidente e vice presidente, rispettivamente nel caso in cui il consiglio sia di tre o cinque componenti.

Gli amministratori, diversi da quelli di nomina diretta, sono nominati dall'Assemblea dei soci.

~~16.3 Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti~~ possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

16.4 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatta salva espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

16.5 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal presente statuto all'Art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

16.6 All'amministratore Unico si applicano le disposizioni del presente statuto previste per il Consiglio di Amministrazione.

16.7 Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società sia amministrata da un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. n. 120/2011.

16.8 L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

16.9 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

17.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

17.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.3 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

17.4 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

17.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Forlì.

17.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo, se nominati.

17.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/ videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e, comunque, in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

17.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

17.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

~~17.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni per singole categorie di atti a uno o più dei suoi membri, compreso il presidente, determinando i limiti della delega.~~

L'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione può essere fatta ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

La carica di Vice Presidente va attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

~~Una delega non esclude le altre ed il consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 e.c. e Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 c.c. e le seguenti materie:~~

- a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget annuale, per importi superiori ad Euro 50.000,00;
- b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00.

Art. 18 - Rappresentanza legale

18.1 La rappresentanza legale della società spetta:

- a) all'Amministratore Unico, nel caso in cui la società non sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato, se nominato, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

18.2 La rappresentanza legale della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

19.2 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti, nei limiti previsti dalla legge per le società a totale partecipazione pubblica. L'assemblea dei soci, in caso di organo amministrativo collegiale, può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ~~inclusi quelli investiti di particolari cariche~~, demandando al consiglio di amministrazione la ripartizione dell'importo fra i vari consiglieri, ~~in funzione delle rispettive deleghe~~.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 20 - Controllo legale e revisione legale dei conti

20.1. L'organo di controllo può essere nominato ai sensi del primo comma dell'art. 2477 c.c..

20.2. Nei casi previsti dalla legge l'organo di controllo dovrà essere nominato in conformità a quanto previsto nell'art. 2477 c.c..

20.3 La nomina dell'organo di controllo è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti (art. 2 del D.P.R. n. 251/2012).

20.4 I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 21 - Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo

21.1. La società redige un Budget composto da un programma annuale ed un programma pluriennale.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

21.2. Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

21.3. Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

21.4. Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

21.5. Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è

scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

21.6. Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'Organo Amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmessi senza indugio ai soci. Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano entro il 28 febbraio successivo l'Assemblea dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.

21.7. L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2479 c.c., l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale. I Soci, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, può richiedere, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

21.8. L'organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c. o autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

21.9 La Società dovrà predisporre annualmente una relazione sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio, in cui sono evidenziati gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016.

Art. 22 - Report

22.1 L'Organo Amministrativo redige un report semestrale, costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno, e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci.

Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 30 luglio di ciascun anno.

Art. 23 - Esercizi sociali, bilancio e utili

23.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

23.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci.

Art. 24 - Trasmissione degli atti ai soci

24.1 L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, e il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

24.2 Gli organi amministrativi e tecnici dei soci diretti e/o indiretti, in relazione all'esercizio di servizi in house providing, hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi direttamente e/o indirettamente dalla società.

24.3 Su richiesta dei soci diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'art. 3.1, l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi direttamente e/o indirettamente dalla società.

Art. 25 - Controllo da parte dei soci

25.1 Per la programmazione e controllo congiunto della società che opera in house providing in regime di affidamento diretto dei servizi per i soci diretti e/o indiretti, la società è sottoposta, per l'effettiva subordinazione gerarchica, ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che gli enti soci avrebbero esercitato sui propri servizi, e che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione:

a) in ottemperanza alla disciplina comunitaria e nazionale del controllo analogo congiunto fra più enti pubblici;

b) in ottemperanza alla disciplina comunitaria e nazionale del controllo analogo indiretto esercitato tramite la società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., a totale partecipazione degli enti affidanti in via diretta e sottoposta a sua volta al controllo analogo da parte di questi ultimi anche a mezzo di un apposito organismo di controllo – Coordinamento dei soci - costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci.

25.2 L'attività di esercizio del controllo analogo congiunto si attua con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto, fra cui le autorizzazioni all'organo amministrativo da parte dell'assemblea dei soci, come previsto all'art. 16.1 che precede, quale espressione diretta della volontà dei soci ;

b) mediante la definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti, con la vigilanza per il corretto svolgimento della società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci diretti e/o indiretti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione;

c) mediante l'esercizio dei poteri derivanti dalla direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c..

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

26.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 27 - Norme di rinvio

27.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto dall'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile.

OGGETTO: Forlì Mobilità Integrata s.r.l. - Approvazione modifiche statutarie in adeguamento al D.lgs. 175/2016

Parere sulla regolarità tecnica ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Li, 05.03.2018



Il Segretario Comunale
(Dott. Roberto Romano)

Parere sulla regolarità finanziaria ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Non occorre

Li, 05.03.2018



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Laura Ragazzini)

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

PACCHETTI DI MANO NON UTILIZZATI



PRODOTTO DA UN'AZIENDA NON UTILIZZATA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Francesco Tassinari)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Roberto Romano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Li 02/05/2018



LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 07/03/2018

divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)